



*Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale*  
**"UGO FOSCOLO"**

Liceo Scientifico – Classico- Linguistico

Via Pirandello, 6 - 92024 Canicattì (AG) - Cod. Ministeriale AGIS00100X – C.F. 82002070843

Sede centrale: via Pirandello,6 - Tel.0922 851006 – Sede via Pasolini: Tel. 0922 612502

web:<http://www.liceocanicatti.edu.it> – [agis00100x@istruzione.it](mailto:agis00100x@istruzione.it) - [agis00100x@pec.istruzione.it](mailto:agis00100x@pec.istruzione.it)

I.I.S.S. "U.FOSCOLO" - CANICATTI'  
Prot. 0008832 del 14/10/2025  
V-3 (Uscita)

Ai genitori degli alunni

Al personale docente

Ai docenti coordinatori di classe

Ai Docenti Collaboratori del D.S.

Al Docente Referente per la Di.Sco.

Ai componenti del G.O.S.P.

All'Ufficio Alunni

Albo/Sito Web

**OGGETTO: D.L. n. 123/2023, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 159/2023 "DECRETO CAIVANO" -  
OBBLIGO DI ISTRUZIONE-FREQUENZA VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI DELLE  
ASSENZE.**

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023  
"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla  
criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto  
Decreto Caivano;

**VISTA** la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della  
Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del  
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "misure urgenti di contrasto al  
disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la  
sicurezza dei minori in ambito digitale"

**VISTA** la nota dell'USR Sicilia, prot. n. 45543 del 12/09/2025, Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 c.d. "Decreto Caivano", convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 159. Elusione dell'obbligo scolastico-Valutazione delle giustificazioni delle assenze.

## COMUNICA

Che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell'ANIST.

L'Ufficio Alunni della scuola cura la trasmissione al sindaco, entro i primi giorni del mese successivo del verificarsi delle assenze, dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. **I docenti e l'Ufficio Alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**, predisponendo i conseguenti atti per le segnalazioni da parte del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione **(r.o.d.i. cioè il genitore)**, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

**In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

**In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.**

## Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a due anni.**

## Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno.**

**SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE.**

## Validità Giustificazione Assenze

Le assenze per motivi di salute (pari o superiori a 10 giorni) devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede **al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati.** Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo. È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo.

Parimenti, non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d'ansia o problematiche psicologiche non certificati o "motivi di

famiglia" non adeguatamente documentati. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell'ambito degli "impedimenti gravi" richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico.

**Si precisa che, in caso di patologie croniche conclamate e attestate dagli specialisti, che possono comportare assenze frequenti da scuola, è necessario produrre apposita e preventiva richiesta, supportata da adeguata documentazione, al fine di potere giustificare le assenze dovute a patologie croniche con certificati medici inferiori a 10 giorni.**

### **Compiti dei coordinatori di classe**

I docenti coordinatori di classe **controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al dirigente scolastico** che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge. A tal proposito i coordinatori di classe e il personale di segreteria seguiranno la procedura riportata nel **modello di segnalazione**. Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Per approfondimenti si invita a consultare il seguente link:

<https://www.usr.sicilia.it/vigilanza-sulladempimento-dellobbbligo-di-istruzione-e-contrasto-alla-dispersione-scolastica-c-d-decreto-caivano/>

**Si allegano:**

- 1. Diagramma 1 mancata iscrizione**
- 2. Diagramma 2 elusione**
- 3. Diagramma 3 mancata frequenza**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Rossana Maria Virciglio**

Documento firmato digitalmente